

COMUNE DI SENNARIOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SENNARIOLO - SAGAMA E SCANO DI
MONTIFERRO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA.**

L'anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di SETTEMBRE.

TRA

*Il Comune di Sennariolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco Angioi,
domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato
anche come Comune "capo convenzione" avente cf n. **00073530958** ;*

E

*Il Comune di Sagama,, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Cuccui
Giovanniantonio, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in
seguito denominato anche come Comune "convenzionato"avente.cf. **0015896914**;*

E

*Il Comune di Scano di Montiferro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Franco Frascaro, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in
seguito denominato anche come Comune "convenzionato" avente cf- **8000430953**;*

PREMESSO

*Che l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4
dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano
ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di
stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di
funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;*

Che i Comuni di Sennariolo, di Sagama e di Scano di Montiferro, sono ricompresi

nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia;

Che il Consiglio Comunale di Sennariolo con propria deliberazione n 16 del 05/09/2012 il Consiglio Comunale di Sagama con propria deliberazione n 23 del 27/08/2012 e il Consiglio Comunale di Scano di Montiferro con propria deliberazione n 37 del 04/09/2012, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

Che al 31 dicembre 2011 il Comune di Sennariolo conta una popolazione residente di n. 187 abitanti – il Comune di Sagama conta una popolazione residente di n. 198 abitanti ed il Comune di Scano di Montiferro conta una popolazione residente di n. 1585 abitanti, per un numero totale di n. 1970 abitanti e conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe 4^;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria nei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Sennariolo, Sagama e Scano di Montiferro al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98 comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità

assicurando lo svolgimento del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Sennariolo ed al Sindaco del Comune di Sennariolo spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentiti gli altri Sindaci.

ART. 3 - DECORRENZA DELLA DURATA

La validità della convenzione decorre dal 1 agosto 2012 e comunque dal riconoscimento della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei tre Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con atto espresso, da adottarsi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Sennariolo.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro nei tre Comuni con il seguente orario:

- Presso il Comune di Sennariolo per il 33,34 % delle ore settimanali;
- Presso il Comune di Sagama per il 41,67 % delle ore settimanali;
- Presso il Comune di Scano di Montiferro per il 24,99 % delle ore settimanali -
in orari e giorni che verranno concordati dai Sindaci in relazione a proprie esigenze e a quelle degli altri uffici di ciascun Comune amministrato.

ART. 5 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per tutti e tre gli Enti convenzionati. La presenza del Segretario supplente presso gli Enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino.

I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, entro i limiti temporali stabiliti per legge, del Servizio Unico del Vicesegretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 6 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente C.C.N.L. ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

Per retribuzione si intende anche quella di posizione e risultato di cui all'articolo 41 c. IV e V e articolo 42 del CCNL del 16.05.2001, che faranno carico per il 33,34% al Comune di Sennariolo, per il 41,67% al Comune di Sagama e per il 24,99% al Comune di Scano di Montiferro

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per l'accesso nei Comuni convenzionati per l'epletamento delle sue funzioni.

Il rimborso delle spese viaggio, farà carico ai Comuni di Sagama e Scano di Montiferro, i quali provvederanno direttamente al pagamento in base pari a 1/5 del costo della benzina. Il tempo di percorrenza tra le sedi di Sennariolo, Sagama e Scano di Montiferro rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro e nell'ambito delle prestazioni lavorative richieste.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, per missioni e trasferte.

ART. 7 - RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per al Comune di Sennariolo, per ciascuno al Comune di Sagama e Scano di Montiferro.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Sagama ed il Comune di Scano di Montiferro rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spesa a proprio carico entro il 27 di ogni mese.

L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà ai Comuni di

Sagama e di Scano di Montiferro le somme da rimborsare mensilmente.

ART. 8 - RELAZIONE ANNUALE

I Comuni convenzionati si trasmettono annualmente e reciprocamente una relazione sull'andamento del Servizio convenzionato.

ART. 9 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Sezione regionale dell'Agenzia.

ART. 10 - COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2011, sarà inviata in copia autenticata alla Sezione dell'Agenzia della Sardegna per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SENNARIOLO -

F.to Francesco ANGIOI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAGAMA-

F.to Giovanniantonio CUCCUI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - F.to Franco FRASCARO